


Appalti, forza maggiore potenziata per proteggere le imprese dalle penali

VIRUS E RIPRESA

CONTRATTI PUBBLICI



Le misure di contenimento dell'emergenza in corso escludono la responsabilità

Giuseppe Latour

Potenziato lo scudo della forza maggiore. Escludendo, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza, la respon-

sabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi.

Il decreto rilancio, stando alle ultime bozze, interviene anche sul fronte degli appalti pubblici, venendo incontro alle richieste di maggiore chiarezza, arrivate dalle imprese in queste settimane. Le norme sulle responsabilità legate alla gestione dei contratti e alla loro esecuzione in questa difficile fase presentavano, infatti, qualche falla da tappare, sia per i lavori che per i servizi e le forniture.

Il provvedimento si innesta su un lungo elenco di interventi con i quali sono state indicate alle imprese misure di contenimento dell'emergenza. Ci sono i decreti 6/2020 e 19/2020, con i relativi decreti di attuazione. Ma ci sono anche i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Co-

vid-19, concordati tra le parti sociali. L'ultimo è stato inserito all'allegato 7 del Dpcm del 26 aprile 2020.

Proprio in coda all'allegato 7 si fa riferimento al principale appiglio che al momento le imprese hanno a disposizione per escludere la loro responsabilità relativa a ritardi e inadempimenti: l'articolo 91 del Dl cura Italia (18/2020). Qui si dice che il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutato come base per escludere la responsabilità.

La formulazione è inserita nelle bozze del decreto rilancio fa un passo in avanti ed elimina ogni valutazione. Spiega, così, che nei casi in cui «il rispetto delle misure di contenimento» impedisca, anche solo parzialmente, «il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture», questo «costituisce causa di forza maggiore».

Allo stesso modo, «qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto», questa circostanza non sarà «imputabile all'esecutore».

Il riferimento è a quell'insieme di regole che porteranno, senza dubbio, a rallentare l'esecuzione degli appalti pubblici: il distanziamento, le turnazioni, l'affollamento ridotto degli spazi, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le conseguenze dell'applicazione di queste regole, in base al decreto rilancio, non saranno più imputabili all'impresa.

Viene, in sostanza, chiarito che l'emergenza sanitaria in atto e i provvedimenti di contenimento adottati dal Governo, per le loro ca-

ratteristiche di gravità, eccezionalità e imprevedibilità, costituiscono senz'altro un caso di forza maggiore e mettono al riparo da eventuali penali e risarcimenti: in queste situazioni sarà possibile chiedere una proroga della scadenza contrattuale, in base alle procedure del Codice appalti.

Infine, la norma del decreto si chiude con un'indicazione di carattere procedurale. Dal momento che la pandemia in corso è considerata un fatto notorio e che i provvedimenti restrittivi del Governo hanno carattere obbligatorio, non si applicano, in funzione di semplificazione procedimentale, le comunicazioni all'Anac previste dal Codice appalti. Si tratta di comunicazioni necessarie quando la sospensione superi un quarto della durata del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA